



FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Piazza Castello 35 - 35012 Camposampiero - (PD)

Servizio di Protezione Civile

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

*Approvato con Delibera di Consiglio della Federazione dei Comuni del
Camposampierese n. 35 del 29.11.2011*

INDICE

Legenda.....p. 3

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità del Regolamento.....p. 4

Art. 2 Figure del Servizio della Protezione Civile.....p. 4

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 3 Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese e il Sindaco.....p. 5

Art. 4 Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese....p. 5

Art. 5 Collegio degli Assessori della Federazione.....p.5

TITOLO III – ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 6 L'Ufficio di Protezione Civile della Federazione.....p. 7

Art. 7 Gli Uffici Comunali di Protezione Civile.....p. 7

TITOLO IV – VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 8 Comitato dei Coordinatori del Distretto.....p. 8

Art. 9 Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto.....p. 8

Art. 10 I Gruppi Comunali di Protezione Civile.....p. 8

TITOLO V – RISORSE

Art. 11 Inventario e custodia di beni.....p. 9

Art 12 Dotazioni dei Gruppi comunali di Protezione Civile.....p. 9

Art. 13 Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.....	p. 10
Art. 14 Sostegno economico.....	p. 10

TITOLO VI – MODALITÀ D’INTERVENTO

Art. 15 Regole d’ingaggio dei Gruppi Comunali di Protezione Civile non in emergenza.....	p. 12
Art. 16 Regole d’ingaggio dell’Ufficio di Protezione Civile – segnalazioni di criticità.....	p. 12
Art. 17 Regole d’ingaggio dei Gruppi Comunali di Protezione Civile in emergenza.....	p. 13
Art. 18 Sala operativa di Protezione Civile.....	p. 14

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità del Regolamento.....	p. 15
Art. 20 Entrata in vigore ed abrogazioni.....	p. 15

Legenda

FEDERAZIONE: per Federazione s'intende la Federazione dei Comuni del Camposampierese;

SERVIZIO: per Servizio s'intende il Servizio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, costituito dagli organi istituzionali di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, dagli organi amministrativi della Federazione dei Comuni del Camposampierese e dal volontariato del Distretto di Protezione Civile del Camposampierese

UFFICIO: per Ufficio s'intende l'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

DISTRETTO: per Distretto s'intende il Distretto di Protezione Civile del Camposampierese, ovvero il Distretto 2.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, ai sensi della Legge 8.12.1970 n. 996, del D.P.R. 6.2.1981 n. 66, della legge 267 del 18.08.2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), della Legge 24.2.1992 n. 225, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e del D.Lgs 31.3.1998 n. 112, del D.P.R. 08.02.01 n. 194, della Legge 401 del 09/11/2001, della Legge 11.8.1991 n. 266, delle Leggi regionali 27.11.1984 n 58, 16.4 1998 n 17 e 13.4.2001 n 11 e dello Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Art. 2 Figure del Servizio della Protezione Civile

Il Servizio di Protezione Civile della Federazione provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile attraverso una struttura composta da:

1) Organi istituzionali di Protezione Civile della Federazione

- il Presidente della Federazione (Capo dell'amministrazione);
- Sindaco (Ufficiale di Governo);
- il Consiglio della Federazione;
- il Collegio degli Assessori della Federazione;
- il Comitato dei Coordinatori del Distretto;

2) Organi amministrativi della Federazione

- l'Ufficio di Protezione Civile;
- gli uffici comunali preposti;

3) Volontariato del Distretto di Protezione Civile

- il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto;
- i Gruppi Comunali dei volontari di Protezione Civile;
- i Gruppi di volontariato presenti sul territorio con particolare attinenza alla Protezione Civile.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 3 Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese e il Sindaco

Il Presidente rappresenta i Sindaci della Federazione nelle funzioni trasferite ad essa e pertanto anche alla Protezione Civile.

Il Presidente esercita le funzioni di capo dell'amministrazione ai sensi dell'art. 50 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(TUEL).

Il Sindaco è titolare della funzione, ed è autorità di governo ai sensi dell'art. 54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(TUEL) e "autorità di Protezione Civile" ai sensi dell'art.15 della Legge .24 febbraio 1992 n.225.

Art. 4 Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese

È composto dai Consiglieri della Federazione. Ha il compito di deliberare le decisioni della Giunta dei Sindaci per quanto di competenza e di approvare i Piani di Protezione Civile, il Bilancio e i Regolamenti di Protezione Civile

Art. 5 Collegio degli Assessori della Federazione

1. Il Collegio degli Assessori della Federazione è composto dagli Assessori o delegati alla Protezione Civile di tutti i Comuni facenti parte della Federazione;
2. . Il Presidente è un Sindaco indicato dalla Giunta della Federazione e nominato dal Presidente della Federazione;
3. In sede di primo incontro il Collegio degli Assessori della Federazione individua, tra i propri componenti, il Vicepresidente, che viene successivamente nominato dal Presidente della Federazione;
4. Il Presidente e il Vicepresidente del Collegio degli Assessori della Federazione rimangono in carica per 2 (due) anni e sono rinominabili;
5. Il Collegio degli Assessori della Federazione si riunisce almeno una volta l'anno;
6. Il Collegio degli Assessori della Federazione e il Comitato dei Coordinatori del Distretto si riuniscono in un momento assembleare al fine di condividere le proposte formulate da ogni singolo organo prima della presentazione del Piano annuale dei Servizi e del Piano annuale delle Attività;
7. La funzione di verbalizzante è assunta dal Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della Federazione o suo delegato;

8. Il Collegio degli Assessori della Federazione ha i seguenti compiti:

- proporre il Piano annuale dei Servizi;
- proporre il Piano annuale delle Attività;
- proporre iniziative utili ad una efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di previsione, prevenzione e protezione del territorio, anche con iniziative mirate a specifiche categorie di cittadini;
- farsi portavoce delle istanze delle Amministrazioni Comunali.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 6 L'Ufficio di Protezione Civile della Federazione

L'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese è una struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari, ovvero l'attuazione di quanto previsto nel Piano Annuale dei Servizi e nel Piano Annuale delle Attività, approvati dalla Giunta dei Sindaci della Federazione, e di supporto alla fase di prevenzione, allarme, emergenza e superamento della stessa.

Detto Ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio secondo le direttive degli organi competenti.

Art. 7 Gli Uffici Comunali di Protezione Civile

Per ciascun Comune della Federazione, il Sindaco individua i referenti comunali di Protezione Civile che operano per quanto di competenza in raccordo con l'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

TITOLO IV

VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 8 Comitato dei Coordinatori del Distretto

È costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali facenti parte del Distretto, dal Coordinatore e dal Vicecoordinatore referenti del Distretto. Fa parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto, senza diritto di voto, anche il Vicecoordinatore del medesimo Gruppo Comunale di cui è Coordinatore il Coordinatore di Distretto. Composizione e funzioni sono regolamentate nel *Regolamento dei volontari di Protezione Civile: Distretto e Gruppi Comunali*.

Art. 9 Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto

Il Coordinatore referente del Distretto e il Vicecoordinatore del Distretto sono eletti, tra i Coordinatori dei Gruppi Comunali facenti parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto. Figure e funzioni sono regolamentate nel *Regolamento dei volontari di Protezione Civile: Distretto e Gruppi Comunali*

Art. 10 I Gruppi Comunali di Protezione Civile

I Gruppi Comunali dei Volontari di Protezione Civile hanno sede nei Comuni della Federazione.

A ciascun Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Il Gruppo svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V RISORSE

Art. 11 Inventario e custodia dei beni

L'Ufficio di Protezione Civile della Federazione, coadiuvato dal Coordinatore del Distretto e dai Coordinatori dei Gruppi di Protezione Civile, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di Protezione Civile della Federazione e di mantenerlo aggiornato.

Detto Ufficio curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche delle professionalità presenti nei Gruppi di Protezione Civile.

Il materiale facente parte della dotazione di Protezione Civile della Federazione dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Il Responsabile dell'Ufficio, ove direttamente responsabile, curerà la tenuta del registro inventario generale e la corretta custodia dei beni ricevuti in consegna.

Art. 12 Dotazioni dei Gruppi comunali di Protezione Civile

Ogni Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile dovrà essere fornito dal proprio Comune, di una dotazione minima individuale e di Gruppo come da allegato "A". Il materiale di cui all'allegato A.1 deve essere fornito ai volontari al momento in cui diventano operativi, ovvero dopo il superamento del periodo di prova, fermo restando che le coperture assicurative sono attive dal momento dell'inserimento nell'apposito registro regionale o altro registro riconosciuto valido. Le procedure di acquisto saranno a carico dell'Ufficio della Federazione. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili. Non sono ammessi simboli o fregi che non siano autorizzati dalla normativa vigente o da approvazione esplicita caso per caso.

La Federazione, su segnalazione del Coordinatore del Gruppo Comunale, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle dotazioni individuali per incuria nella custodia e negligenza nell'uso.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire, entro 30 (trenta) giorni, la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna al Coordinatore del Gruppo Comunale di appartenenza che redigerà relativo verbale.

Le attrezzature del Gruppo Comunale saranno collocate nei magazzini dei singoli Gruppi Comunali che le avranno in uso e ne garantiranno l'efficienza.

Le attrezzature di uso generalistico potranno essere dislocate presso un apposito magazzino del Distretto.

Art. 13 Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio della Federazione, o comunque in uso a qualunque titolo, saranno a disposizione dei volontari e delle istituzioni di Protezione Civile della Federazione e del Distretto, che li potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di emergenza.

Per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature collocate presso i magazzini dei Gruppi o presso il magazzino del Distretto, il Coordinatore dovrà avanzare specifica richiesta al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della Federazione, sentito il Coordinatore del Distretto.

Il prestito avverrà alle condizioni stabilite nell'allegato "B".

Gli automezzi e le attrezzature complesse dovranno essere condotti/utilizzati solo dal personale appositamente formato, addestrato ed autorizzato e che renderà conto del loro utilizzo sull'apposito libretto della macchina.

In caso di intervento in emergenza il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile del Comune coinvolto può richiedere in accordo con il Sindaco di riferimento, anche a mezzo telefonico, al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della Federazione il prestito di mezzi/motopompe in dotazione ai Gruppi Comunali facenti parte del Distretto.

L'Ufficio di Protezione Civile segnalerà la richiesta al Coordinatore del Distretto che provvederà ad informare i Coordinatori dei Gruppi Comunali a seconda delle esigenze emerse.

Questi ultimi avranno cura di inviare mezzi e materiali con il personale del proprio Gruppo Comunale per il loro utilizzo.

Art. 14 Sostegno economico

Ogni Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile facente parte della Federazione riceverà un contributo annuo il cui importo sarà definito dalla Giunta dei Sindaci della Federazione, inserito nel PEG annuale e liquidato, previa verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della congruità delle spese sostenute.

Il contributo sarà riconosciuto per le spese sostenute dal Gruppo nelle emergenze, negli interventi programmati, per il rinnovo o l'acquisto di materiale di facile consumo

obsoleto o danneggiato nell'uso e per le attività istituzionali del Gruppo, comprensive di esercitazioni del Gruppo stesso e partecipazione ai corsi di formazione.

Eventi di Distretto o ricorrenze particolari (decennale del Gruppo) potranno essere autorizzati e finanziati con Delibera di Giunta della Federazione, se inseriti nel Piano Annuale delle Attività e nel Piano annuale dei Servizi approvati dalla Giunta dei Sindaci della Federazione.

TITOLO VI MODALITÀ D'INTERVENTO

Art. 15 Regole d'ingaggio dei Gruppi Comunali di Protezione Civile non in emergenza

L'utilizzo dei Gruppi Comunali di Protezione Civile avviene secondo il seguente protocollo d'ingaggio:

- a) intervento del Gruppo Comunale all'interno del territorio di appartenenza: il Gruppo Comunale chiede al proprio Sindaco l'autorizzazione per svolgere l'attività all'interno del territorio. L'autorizzazione sindacale viene inviata all'Ufficio di Protezione Civile con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti ai fini della copertura assicurativa. L'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione alla Provincia di Padova;
- b) intervento del Gruppo Comunale al di fuori del territorio comunale di appartenenza: su richiesta istituzionale di un Comune in stato di necessità il Gruppo Comunale chiede al proprio Sindaco l'autorizzazione per svolgere l'attività al di fuori del territorio. L'autorizzazione sindacale viene inviata all'Ufficio di Protezione Civile con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti ai fini della copertura assicurativa. L'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione alla Provincia di Padova; il Gruppo Comunale avrà cura di inviare comunicazione al Coordinatore del Distretto.

Art. 16 Regole d'ingaggio dell'Ufficio di Protezione Civile – segnalazioni di criticità

Le segnalazioni di criticità (idrogeologica, idraulica o altre/pre-allarme/allarme) arrivano al cellulare "h 24" del Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile della Federazione, dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) dalla Regione Veneto oppure da altri enti preposti quali Genio Civile, Prefettura, Provincia di Padova.

Tutte le comunicazioni che perverranno a mezzo sms all'Ufficio Protezione Civile verranno inoltrate via sms al "Gruppo amministratori" ovvero ai Sindaci e agli Assessori e Consiglieri delegati alla Protezione Civile di tutti i Comuni facenti parte della Federazione; lo stesso messaggio verrà inoltrato al "Gruppo Coordinatori" e al "Gruppo Tecnico", ovvero alle strutture della Federazione del Camposampierese preposte all'azione in caso di emergenza.

Art. 17 Regole d'ingaggio dei Gruppi Comunali di Protezione Civile in emergenza

Partendo dall'assunto che il sistema normativo di riferimento (art. 2 L. 225/92) e le prassi operative ormai consolidate determinano una procedura d'azioni che possono essere riassunte in eventi di TIPO A, TIPO B e TIPO C l'utilizzo dei Gruppi Comunali di Protezione Civile avviene secondo il seguente protocollo d'ingaggio:

- a) intervento del Gruppo Comunale all'interno del territorio di appartenenza: ordine del Sindaco quale Ufficiale di Governo e comunicazione del Coordinatore del Gruppo al Coordinatore del Distretto e all'Ufficio; quest'ultimo provvederà ad informare il Presidente della Federazione e la Provincia; Se su valutazione del Sindaco e degli altri appartenenti al COC (Centro Operativo Comunale) l'emergenza può essere affrontata soltanto con gli uomini e i mezzi del Gruppo Comunale di Protezione Civile del territorio interessato, allora le squadre di reperibilità e il Coordinatore del Distretto restano in stand-by, a disposizione del Coordinatore del Gruppo Comunale territoriale fintanto che l'emergenza non sia superata.

Se su valutazione del Sindaco e degli altri appartenenti al COC l'emergenza non può essere affrontata soltanto con gli uomini e i mezzi del Gruppo Comunale del territorio interessato vengono attivate anche le altre squadre che erano in stand-by e, contemporaneamente vengono avvisate le strutture superiori (Prefettura e Provincia) per l'eventuale apertura del COM (Centro Operativo Misto); Secondo questa ipotesi il Coordinatore del Distretto è all'interno del COM e riceve le direttive dal Sindaco e si relaziona con il Coordinatore del Gruppo Comunale che gestisce i volontari sul campo:

- Il Coordinatore del Distretto si relaziona al Coordinatore del Gruppo Comunale portando le esigenze espresse da Sindaco, forze dell'ordine o COM in genere;
- Il Coordinatore del Gruppo Comunale coordina gli uomini sul territorio, recependo le istanze del COM e riferisce al Coordinatore del Distretto quali siano le esigenze riscontrate sul territorio.

- b) intervento del Gruppo Comunale al di fuori del territorio comunale di appartenenza e all'interno della Federazione: autorizzazione del Sindaco del Gruppo Comunale e comunicazione del Coordinatore del Gruppo al Coordinatore del Distretto e all'Ufficio; quest'ultimo provvederà ad informare il Sindaco del

Comune ricevente ai fini dell'autorizzazione all'intervento, il Presidente della Federazione e la Provincia;

- c) intervento del Gruppo Comunale al di fuori del territorio della Federazione: autorizzazione del Sindaco del Gruppo Comunale e comunicazione del Coordinatore del Gruppo Comunale al Coordinatore del Distretto, alla Provincia e all'Ufficio che provvederà ad informare il Sindaco del Comune ricevente ai fini dell'autorizzazione all'intervento e il Presidente della Federazione;

Le autorizzazioni previste possono essere richieste e accordate in forma verbale e regolarizzate per iscritto nelle 48 (quarantotto) ore successive alla chiusura dell'emergenza.

Art.18 Sala operativa di Protezione Civile

In caso di insorgenza di uno stato di emergenza, per fronteggiare la quale venga richiesto l'intervento del Distretto, il responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, sentito il Presidente della Federazione, attiva l'apertura della sala operativa di Protezione Civile, se del caso, presso il comune ritenuto maggiormente idoneo, stabilendo i necessari contatti con la Provincia.

La sala operativa di Protezione Civile è la struttura attraverso cui la Federazione stabilisce e favorisce gli opportuni contatti con i soggetti coinvolti o interessati all'emergenza in corso.

Detta sala dovrà essere dotata dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività della stessa:

- i Piani di Protezione Civile della Federazione;
- le carte topografiche dei territori della Federazione

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese e la sala operativa.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai Gruppi Comunali di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata, altresì, ai Comuni della Federazione.

Art. 20 Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi della Federazione, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di Protezione Civile.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.